



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Campobasso

N. 188 /2025/T prot. 26 SET 2025

**A tutti i Sostituti
SEDE**

Oggetto: Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Autorità Giudiziaria e Guardia di Finanza nell'ambito dei procedimenti di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente di cui al D. Lgs. N. 231/2001.

Si trasmette, quanto in oggetto, per opportuna conoscenza.

Campobasso, li 26 SET 2025

**Il Procuratore della Repubblica
Nicola D'ANGELO**

**PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ GIUDIZIARIA E GUARDIA DI
FINANZA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE
DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001**

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Campobasso,
rappresentata dal Procuratore Generale, Dott. Mario Pinelli,

Procure della Repubblica presso i Tribunali del Distretto di Campobasso,
rappresentate dai rispettivi Procuratori della Repubblica

e

Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza, rappresentato dal
Comandante Regionale, Generale di Brigata Danilo Petrucelli, anche per conto dei
Comandi Provinciali della Guardia di Finanza operanti nel Distretto di Campobasso,
rappresentati dai Comandanti Provinciali *pro tempore*,

di seguito "Parti",

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*;

VISTO il Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante *"Approvazione del testo definitivo del Codice penale"*;

VISTO il Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante *"Ordinamento giudiziario"*;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *"Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante *"Approvazione del codice di procedura penale"*;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante *"Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il *"Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/660 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*, con particolare riferimento all'articolo 47 (*“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”*);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”*;

CONSIDERATO che è opportuno prevedere un coordinamento tra l'Autorità Giudiziaria e la Guardia di Finanza presenti nell'ambito del Distretto, affinché sia valorizzata l'efficace ed efficiente attuazione della disciplina sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

CONSIDERATE, in particolare, le specifiche prerogative attribuite al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello dall'articolo 58 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

CONSIDERATO, altresì, il ruolo della Guardia di Finanza, quale polizia economico-finanziaria a competenza generale;

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1
(Ambito della collaborazione)

1. Le Parti si impegnano a collaborare, nel quadro delle rispettive attribuzioni e nelle forme di cui al successivo articolo 2, allo scopo di valorizzare tutte le fasi dei processi di lavoro connessi all'accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi dall'ente.
2. La Procura Generale, anche avuto riguardo alle specifiche attribuzioni richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 231/2001, d'intesa con le Procure della Repubblica del Distretto, elabora le iniziative utili all'emersione e al monitoraggio del fenomeno degli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi dall'ente.

Articolo 2
(Cabina di regia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è costituita una Cabina di regia a cui prendono parte:
 - a. per l'Autorità giudiziaria, il Procuratore Generale e i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto;
 - b. per la Guardia di finanza, il Comandante Regionale e i Comandanti Provinciali del Distretto.
2. La Cabina di regia monitora l'effettiva attuazione della presente intesa, anche tenuto conto della rendicontazione statistica di cui al successivo articolo 4.
3. La Cabina di regia promuove lo sviluppo di tutte le azioni propedeutiche agli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 231/2001, ivi inclusa la formazione di cui al successivo articolo 5.
4. La Cabina di regia si riunisce una volta ogni sei mesi, in presenza ovvero avvalendosi di ausili telematici, anche per affrontare questioni interpretative o applicative relative alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 231/2001.

Articolo 3
(Gruppo di coordinamento - Referenti per l'attuazione - Indagini della Guardia di Finanza)

1. Per l'attuazione del presente accordo è costituito in via permanente un Gruppo di coordinamento cui è rimessa l'individuazione, per le attività del Corpo, di percorsi investigativi condivisi, anche mediante l'elaborazione di modelli di atti d'indagine da adottarsi in modo omogeneo nell'ambito del Distretto.
2. I componenti del Gruppo di coordinamento per l'attuazione del presente accordo sono:
 - a. per l'Autorità Giudiziaria:
 - il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Elio Fioretti;
 - il Procuratore della Repubblica di Campobasso, Dott. Nicola D'Angelo;
 - il Sostituto Procuratore di Isernia, Dott. Alessandro Iannitti;
 - il Procuratore della Repubblica di Larino, Dott.ssa Elvira Antonelli;
 - b. per la Guardia di finanza, i Comandanti Provinciali del Distretto o loro delegati.
3. Il Gruppo di coordinamento si riunisce ogni qualvolta i vari componenti lo ritengono necessario per il raggiungimento delle finalità del presente protocollo.

Articolo 4
(Rendicontazione statistica)

Il Gruppo di coordinamento, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, adotta un sistema di rendicontazione statistica semestrale ove sono compendiate i dati relativi alle informative di polizia giudiziaria contenenti la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato, alle annotazioni ex art. 55 del decreto legislativo n. 231/2001 e ai successivi sviluppi di indagine e processuali di tali annotazioni.

Articolo 5
(Formazione)

1. La Cabina di regia registra le esigenze formative collegate all'attuazione del presente protocollo, attribuendo al Gruppo di coordinamento la definizione di un calendario annuale di incontri periodici e *workshop*.
2. La formazione congiunta si svolge possibilmente in presenza, ma assicurando collegamenti da remoto, anche con il coinvolgimento del mondo accademico e della società civile.
3. La formazione contempla il costante aggiornamento sulle pronunce giurisprudenziali in materia.

Articolo 6
(Durata dell'accordo)

Il presente accordo:

1. ha la durata di tre anni e si ritiene tacitamente rinnovato salvo diversa volontà delle Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;
2. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.

Articolo 7
(Invarianza finanziaria)

Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8
(Tutela dei dati personali)

1. Le Parti, per i profili di rispettiva competenza, si impegnano al rispetto delle previsioni e dei principi di necessità, liceità, trasparenza, proporzionalità e minimizzazione di cui al Regolamento (UE) 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, adottando misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali trattati in attuazione del presente protocollo.
2. Gli scambi di dati personali, in modalità cartacea o telematica, avvengono con strumenti e procedure tali da garantire la sicurezza delle comunicazioni tra i soli soggetti autorizzati al relativo trattamento.

Campobasso, 23 settembre 2025

per il Comando Regionale Molise
della Guardia di Finanza



(Gen. B. Danilo Petrucelli)

per la Procura Generale presso la Corte
d'Appello di Campobasso



(Dott. Mario Pinelli)

per la Procura della Repubblica di Campobasso



(Dott. Nicola D'Angelo)

per la Procura della Repubblica di Isernia



(Dott. Marco Gaeta)

per la Procura della Repubblica di Larino



(Dott.ssa Elvira Antonelli)